

MARCO FERRO, *Dizionario del diritto comune e veneto*, ristampa anastatica elettronica dell'edizione in due volumi Venezia: Santini, 1845-47 (2°), a cura e con un saggio introduttivo di Silvia Gasparini, Padova: Imprimerie, 2007 (Spazi di lettura, 1), 1, voce *Camerlengo*, pagg. 312-313.

(...)

Per la pronta esazione, vigile custodia, e giusta distribuzione delle pubbliche entrate, furono creati i Camerlenghi detti del Comune. Sembra ragionevole, che la origine di questa Magistratura sia coeva all'origine della Repubblica stessa. Per mezzo della medesima si fecero in tutti i tempi i varii pagamenti e dispendii necessarii, cioè salarii, impreviste pubbliche, doni, ossia provisioni, particolarmente ad essa commessi nell'anno 1263; cosicchè qualunque pagamento fosse stabilito, non poteva eseguirsi che con la mano dei Camerlenghi del Comune; *Lib. Bifrons Avog. cart. 57*. Ad essi per questo furono indirizzate le pubbliche cedole che ordinavano pagamenti, con facoltà di eseguirli; *Lib. Nept. Avog. cart. 30*. Fu imposto obbligo a tutti i Magistrati di consegnare il danaro pubblico ad ogni richiesta de' Camerlenghi; *Compil. Rubr. Camerlenghi di Comun an. 1281*. Si concesse ai medesimi il diritto di esigere, e d'impor pene ai debitori del Comune.

Fu vietato ai Camerlenghi di disporre di alcuna somma che oltrepassasse ducati dieci, senza l'autorità del Dominio, sotto pena di privazione dell'ufficio; *L. 1395. lib. Cerv. Canc. cart. 82*. Spetta agli stessi il diritto di rivedere se gli ufficii tutti d'esazione facciano il loro dovere, con facoltà di scemare i pubblici salarii; *lib. Bifrons cart. 17*. Si accordò loro il gius di suffragio nel Senato, e si assoggettarono per la revisione al Collegio dei Savii nel 1471; *V. Comp. delle leggi loc. cit.* Prima dell'anno 1527 da due soli era composta questa Magistratura, ma si prescrisse dappoi che fosse composta di tre.

Nell'anno 1596, tempo nel quale si diede una nuova regolazione alla zecca, si stabilì che tutte le entrate pubbliche sieno portate a quello dei tre Camerlenghi del Comune che era deputato alla cassa di zecca, dal quale poi si pongano in quei depositi, come viene stabilito nella regolazione stessa. *V. Capitol. Camerlen., Zecca, Deposito.*

ANDREA DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico*, 1, *Archivi dell'amministrazione centrale della Repubblica veneta e archivi notarili*, Roma: Biblioteca d'Arte editrice, 1937 (Biblioteca degli «Annales Institutorum», 5), voce Camerlenghi di Comun, pag. 116.

CAMERLENGHI DI COMUN

La più antica legge che riguardi i Camerlenghi di Comun è del 1236; ma la loro origine è certamente più remota. Sorti in numero di due furono portati a tre, nel 1527.

Risiedevano in Zecca ed avevano anche un ufficio particolare a Rialto. Erano, in sostanza, i cassieri della Repubblica: tutti i pagamenti, tranne quelli a cui erano particolarmente delegate alcune magistrature con cassa speciale, dovevano essere compiuti per loro mano, e ad essi, in conseguenza, si inviavano gli ordini relativi. D'altra parte era ai Camerlenghi che doveva essere versato il denaro riscosso da tutti gli uffici. Insieme a questa funzione importantissima furono essi incaricati di vigilare tutti gli uffici di riscossione e di proporre diminuzioni di spese. Ebbero inoltre il diritto di esigere e di imporre pene ai debitori dello Stato. Potevano disporre di somme solo fino a dieci ducati. Ebbero ingresso in Senato con diritto di voto.

Prima dipesero dal Doge e dal Minor Consiglio, a cui rendevano conto mensilmente dello stato della cassa, ma, nel 1471, vennero sottoposti al Collegio dei Savi del Consiglio.

***Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, 4, S-Z, Roma: Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1994, *Archivio di Stato di Venezia*, pagg. 877-1148, voce Camerlenghi di Comun, pag. 931.**

Camerlenghi di comun, bb. e regg. 70 (sec. XI-1797, con docc. lino al 1808).

Esistenti prima del 1263 (7 nov., maggior consiglio), svolgevano funzioni di tesoreria generale dello Stato, per quanto lo consentisse il sistema delle casse separate, ed esercitavano controllo di cassa sugli altri uffici¹; riscuotevano crediti dello Stato, con facoltà di imporre pene; pagavano pensioni a vario titolo, in particolare ai patrizi poveri.